

Scattano le violazioni alla normativa doganale per il denaro spostato oltre confine

# Voluntary, sanzioni valutarie

## Multe se le consistenze sono state trasportato all'estero

### Trasporto di contante oltrefrontiera di ammontare pari o superiore a € 10.000

#### Obbligo di dichiarazione

Ambito soggettivo: chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce con contante al seguito di ammontare pari o superiore ad € 10.000 è tenuto a dichiararlo all'Agenzia delle dogane (art. 3, dlgs 195/2008)

Ambito Oggettivo: l'obbligo di dichiarazione sussiste per il trasporto di banconote e monete legali aventi corso legale; strumenti negoziali al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario

#### DI MATTEO MONALDI

L'adesione alla voluntary disclosure per regolarizzare capitali detenuti all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale potrebbe aprire il varco all'irrogazione delle sanzioni valutarie di cui all'art. 9 del dlgs 195/2008. Ciò se le consistenze estere di cui si è omessa la dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi sono state costituite mediante denaro trasportato all'estero di cui si è omessa la dichiarazione prevista dall'art. 3 del dlgs 195/2008. Per accedere all'istituto della VD, i contribuenti «devono indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili...» (art. 5-quater,

comma 1 lett. a, dl 167/1990). Orbene il contribuente che dichiara che le consistenze detenute all'estero oggetto di regolarizzazione sono state costituite mediante denaro contante trasportato dall'Italia all'estero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 9 del dlgs 195/2008 qualora non dimostri di aver presentato l'apposita dichiarazione dovuta in caso di trasporto oltrefrontiera di contanti di importo superiore ai € 10.000. L'art. 3 del dlgs 195/2008 prevede l'obbligo per chiunque entra od esca dal territorio nazionale con denaro contante di importo pari o superiore a € 10.000 di «dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane». La dichiarazione può essere effettuata telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera o consegnata in forma scritta al momento del passaggio. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche per i trasferimenti di denaro effettuati mediante plico postale. In tal caso la dichiarazione è consegnata ai fornitori dei servizi postali all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive. Tale obbligo sussiste sia in caso di passaggi intracomunitari sia per quelli extracomunitari. L'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministra-

tiva pecuniaria, con un minimo di € 300, (i) dal 10 al 30% dell'importo trasferito o che si tenti di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore ad € 10.000; (ii) dal 30 al 50% dell'importo trasferito o che si tenti di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore ad € 10.000. Qualora la violazione dell'obbligo di dichiarazione sia contestata in flagranza, le somme trasportate potranno essere soggette a sequestro amministrativo nei limiti del 30% se quanto trasportato superi l'importo di € 10.000 per un ammontare inferiore a € 10.000, ovvero del 50% se quanto trasportato superi l'importo di € 10.000 per un ammontare superiore ad € 10.000. La violazione degli obblighi di dichiarazione del trasporto di contante al seguito può essere contestata anche ex post, nei limiti di 5 anni dalla violazione, senza che tuttavia possa essere disposto il sequestro delle somme. Orbene, qualora il contribuente in sede di VD dichiari di aver costituito i fondi esteri con denaro trasportato oltrefrontiera in violazione degli obblighi di dichiarazione indicati, potrebbe correre il rischio di essere sanzionato ai sensi del citato art. 9 dlgs 195/2008.

